

9) CORONAVIRUS: AIUTO IMMEDIATO PER IMPRESE E LAVORATORI AUTONOMI (SOLO-SELBSTSTÄNDIGE)

Le istituzioni tedesche offrono alle imprese numerosi strumenti per contenere gli effetti della crisi, tra cui le seguenti:

1. **Kurzarbeitergeld (Cassa integrazione)**

Sono state migliorate le condizioni di ricorso alla cassa integrazione o “Kurzarbeitergeld” fino al 31 dicembre 2020: è ora possibile ricorrervi anche solo per il 10% dei dipendenti di una impresa, con il pieno rimborso delle contribuzioni sociali da parte dell’Agenzia per il lavoro e con l’estensione dell’applicazione anche al lavoro interinale. La cassa integrazione può essere concessa su richiesta caso per caso dalla rispettiva Agenzia per il lavoro competente. La sussistenza di condizioni per la concessione della cassa integrazione è verificata dall’Agenzia per il lavoro caso per caso. Ulteriori informazioni in tedesco sono disponibili [QUI](#).

2. **Sostegno immediato per micro-impres e lavoratori autonomi (“Solo-Selbständige”)**

Il Governo federale ha approvato un programma di aiuti dal volume massimo di 50 miliardi di euro per micro-impres e lavoratori autonomi (“Soloselbständige”) e liberi professionisti soli o con fino a 10 dipendenti ritrovatisi in difficoltà a causa del Coronavirus. L’aiuto finanziario immediato consiste in un contributo a tantum a fondo perduto per 3 mesi, fino a 9.000 € per imprese con massimo 5 dipendenti (equivalenti a tempo pieno) e fino a 15.000 € per imprese con massimo 10 dipendenti (equivalenti a tempo pieno). Se il locatore riduce il canone di locazione di almeno il 20%, il contributo eventualmente non esaurito può essere utilizzato anche per ulteriori due mesi.

> La nota esplicativa in tedesco sui punti chiave dell’aiuto finanziario immediato è disponibile [QUI](#).

> Un elenco degli enti dei Länder responsabili per la concessione degli aiuti è disponibile [QUI](#).

3. **Finanziamenti federali per consulenze a PMI e liberi professionisti**

Dal 3 aprile il Ministero federale dell’Economia e dell’Energia finanzia al 100% consulenze professionali per PMI colpite dalla crisi da Coronavirus, ivi compresi liberi professionisti, dal valore fino a 4.000 €. I costi sostenuti dallo Stato comprendono la consulenza, gli onorari, costi di viaggio ma non l’IVA. Le condizioni di finanziamento migliorate resteranno in vigore fino a fine 2020.

La richiesta può essere presentata all’Ufficio federale per l’economia e il controllo delle esportazioni (BAFA).

4. **Agevolazioni fiscali**

[FAQ](#) e [ulteriori informazioni](#) sulla concessione di differimenti d’imposta facilitata, pagamenti anticipati e esclusione di misure esecutive o maggiorazioni in caso di inadempimenti sono disponibili sul sito del Ministero federale delle Finanze.

5. **Banca dati federale dei finanziamenti**

La [banca dati federale dei finanziamenti](#) (in tedesco) fornisce una visione d’insieme dei programmi di finanziamenti disponibili a livello federale, dei singoli Länder e dell’Unione europea.

6. **Crediti agevolati**

Per prestiti in capitale circolante concessi dal sistema bancario per investimenti e beni

operativi per imprese in difficoltà a causa del Coronavirus, il Kreditanstalt für Wiederaufbau assume fino al 100% del rischio. Ulteriori informazioni sui diversi programmi di KfW per imprese di diverse dimensioni e longevità sul mercato sono disponibili in tedesco [QUI](#).

In particolare, si segnala il programma di credito rapido con garanzia federale del 100% tramite KfW e tasso d'interesse del 3% che può essere richiesto dalle aziende alle proprie banche di fiducia a partire dal 15 aprile 2020.

KfW non eroga direttamente il prestito, ma fornisce un orientamento online per preparare la richiesta di credito presso la propria banca di fiducia [QUI](#) (in tedesco).

Inoltre, le imprese possono fare riferimento alle garanzie delle banche statali di garanzia ([Bürgerschaftsbanken](#)).

7. **Garanzie alle esportazioni**

Con garanzie di credito all'esportazioni c.d. "coperture Hermes" possono essere ora assicurati **crediti all'esportazione a breve termine (fino a 24 mesi di durata del credito)** anche per scambi all'interno dell'UE e in selezionati Stati OCSE (Australia, Canada, Giappone, Islanda, Norvegia, Nuova Zelanda, Regno Unito, Svizzera e USA).

> Ulteriori informazioni sono disponibili in tedesco sul [sito di Euler Hermes](#).

> Un elenco di consulenti di Euler Hermes sul territorio nazionale tedesco per potenziali clienti è disponibile [QUI](#).

8. **Abrogazione delle restrizioni alle esportazioni di dispositivi di protezione individuale (DPI) verso Paesi UE**

A seguito dell'entrata in vigore del Regolamento UE 2020/402 del 14 marzo 2020, la Germania ha abrogato, il 19 marzo 2020, l'ordinanza nazionale di restrizioni alle esportazioni di dispositivi di protezione individuale (DPI) verso tutti i Paesi UE.

Ai sensi del regolamento UE 2020/402, solo le esportazioni di dispositivi di protezione individuale fuori dall'Unione europea sono soggette a un regime di autorizzazione europeo. Il Governo federale si riserva di valutare regolarmente la situazione, sia con riferimento a future evoluzioni nel mercato interno, sia in vista della necessaria gestione unitaria a livello UE della concessione di esportazioni verso Stati terzi sulla base del Regolamento UE 2020/402.

Nell'ambito della valutazione si prenderà in considerazione anche che gli Stati terzi devono essere messi in condizione di coprire il fabbisogno di beni vitali sul proprio territorio nazionale. Se necessario si deciderà sulla base di tale valutazione una nuova ordinanza secondo la legge federale sul commercio estero (**Aussenwirtschaftsgesetz**).

Approfondimenti:

- L'ordinanza abrogativa del 19 marzo 2020 è disponibile [QUI](#) (in tedesco).
- L'ordinanza che istituiva il divieto di esportazioni di dispositivi di protezione individuale del 12 marzo 2020, abrogata il 19 marzo, è disponibile [QUI](#) (in tedesco).
- [Comunicato stampa dell'Ufficio federale per l'Economia e Controllo delle Esportazioni](#) (in tedesco).